CAMERA DEI DEPUTATI N. 2064

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

Presentata il 20 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 77 della Costituzione attribuisce al Governo, in casi « straordinari di necessità e di urgenza », la potestà di emanare provvedimenti con forza di legge che dovranno essere immediatamente sottoposti all'esame delle Camere per la conversione in legge, senza la quale il decreto-legge incorrerebbe nella decadenza *ex tunc*. La prima stesura della nostra Costituzione, nel rispetto rigoroso del principio della divisione dei poteri, non prevedeva l'istituto della decretazione d'urgenza che fu inserito solo successivamente a seguito di numerose pressioni politiche.

Allora si riteneva di aver circondato questa figura di talmente tante remore che l'onorevole Quinto Tosatti disse: « L'uso del decreto-legge sarà scarsissimo in quanto l'istituto è circondato da controlli ».

Durante la prima legislatura furono presentati solo 29 decreti-legge, di cui 28 convertiti in legge.

I dati quantitativi della decretazione d'urgenza, dalla prima alla dodicesima legislatura, rivelano una crescita in proporzione geometrica del fenomeno legislativo in questione. Nella undicesima legislatura, durata solo due anni, i decreti-legge sono stati 490, mentre nei soli primi sei mesi della dodicesima, abbiamo raggiunto la quota di 230 provvedimenti di necessità e d'urgenza.

Risulta evidente lo stravolgimento del dettato costituzionale con il quale si era inteso porre in essere uno strumento da adottare, solo ed unicamente, in casi eccezionali.

In realtà, nel corso degli anni si è sempre più abusato di questo istituto,

giungendo ormai alla sua estrema conseguenza, ovvero ad una vera e propria paralisi dell'ordinaria attività legislativa del Parlamento e ad una conseguente *diminutio* della funzione legislativa parlamentare che potrebbe turbare la tradizionale ripartizione dei poteri.

Durante la scorsa legislatura, la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha elaborato un nuovo testo dell'articolo in questione, con il quale si ripristinerebbe la *ratio* originaria, restituendo al Parlamento la potestà legislativa nella sua pienezza.

Questa nuova formulazione dell'articolo 77 della Costituzione limita il ricorso al decreto-legge, in casi di necessità ed urgenza, ad alcune materie come la sicurezza nazionale, le calamità naturali, le norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore e, nel caso di recepimento o applicazione di norme comunitarie, per il solo caso in cui dal ritardo possa derivare la responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.

Il testo della Commissione per le riforme istituzionali introduceva un elemento ulteriore che potrebbe garantire, non solo una rapida approvazione del decreto-legge in Parlamento nei sessanta giorni previsti, ma anche una maggiore coerenza costituzionale. Con ciò si intende far riferimento alla non emendabilità del decreto-legge in sede parlamentare.

Infatti la presentazione di emendamenti da parte dei parlamentari, per quanto legittima e giustificata in una condizione di degenerazione come quella attuale, si ritiene che non sia costituzionalmente corretta nella situazione prevista dalla presente proposta di legge. La motivazione risulta evidente nell'eventualità dell'approvazione, in sede di conversione, di un emendamento soppressivo di una parte del testo del decreto che equivarrebbe, in sostanza, ad una mancata conversione parziale.

Per concludere si ritiene che l'intervento in questione non sia più procrastinabile e pertanto si auspica una rapida approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'applicazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.

Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendone la conversione in legge.

Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2064
Lire 500